



SIMULAZIONE CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge di iniziativa di:

Giorgio LENTINI  
Umberto COSTA BROCCARDI  
Samuele CAPANNA  
Claudia NARDI  
Elena RAGNI  
Abdourabbih OUMAIMA

Avente ad oggetto:

“Linee di indirizzo per il contrasto del fenomeno di abbandono di rifiuti plastici sulle spiagge e sugli arenili e istituzione del Tavolo Tecnico regionale di confronto”.

RELAZIONE alla proposta di legge recante:

“Linee di indirizzo per il contrasto del fenomeno di abbandono di rifiuti plastici sulle spiagge e sugli arenili e istituzione del Tavolo Tecnico regionale di confronto”.

*La modifica del Titolo V della Costituzione, approvata nel 2001, ha attribuito la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali allo Stato (v. Cost. art. 117, c. 2, lett. s), mentre restano alla legislazione concorrente delle Regioni (comma 3) di promulgare norme ambientali sulle materie della tutela della salute, del governo del territorio, della protezione civile, della protezione, trasporto e distribuzione dell'energia, della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, secondo i principi fissati dalle leggi cornice dello Stato.*

*Sebbene la disciplina dei rifiuti sia riconducibile, come più volte affermato dalla Corte costituzionale (v. sentenza n. 58 del 2015 e n. 180 del 2015), alla materia della “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., resta comunque ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (tra le molte, sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 e n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008). Pertanto, alle Regioni è concesso di adottare, nell'ambito di altre materie di loro competenza, norme di legge in materia di rifiuti purché ciò avvenga nel rispetto del livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (v. sentenze n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).*

*La valorizzazione dei beni ambientali, materia nell'ambito della quale le Regioni sono chiamate, nel rispetto, delle indicazioni fissate dal Legislatore nazionale, ad adottare norme di dettaglio, non può essere realizzata se non mediante l'adozione di efficaci misure di contrasto all'inquinamento e, specialmente, di quello legato all'abbandono di rifiuti plastici.*

*L'art. 53 del d.lgs. n. 152 del 2006, recante “Norme in materia ambientale”, prevede che le Regioni concorrano, tra l'altro, alla tutela e al “risanamento del suolo” nonché alla “tutela delle acque” e, ai sensi dell'art. 196 dello stesso decreto, le Regioni provvedano, altresì, alla “regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti”.*

*Con l'adozione della presente legge, dunque, Regione Liguria si propone, tramite la formulazione di specifiche linee di indirizzo rivolte, secondo le rispettive competenze, agli enti locali del territorio e a tutti gli altri soggetti, anche privati, coinvolti nelle attività di gestione e di raccolta differenziata, di preservare la salute degli abitanti e di salvaguardare il decoro dei propri lidi e degli arenili.*

*La valorizzazione di beni ambientali così importanti e significativi per la Regione Liguria, quali*

*i suoi lidi e spiagge (per il 2019, la Regione vanta ben 30 Bandiere Blu), non può essere mai disgiunta da un'opera di contrasto all'inquinamento e da una diffusione della raccolta differenziata dei rifiuti. Questi beni rappresentano, infatti, un elemento chiave per l'attrattività turistica del territorio e lo sviluppo dell'economia regionale.*

*Il contrasto alla dispersione di rifiuti plastici, considerando la recente e motivata attenzione sul tema, è funzionale anche alla tutela della salute di tutti gli abitanti, considerato il pericolo rappresentato dalla diffusione delle nano-plastiche e dalla dispersione nell'ambiente di rifiuti plastici di piccola-media taglia e delle sue conseguenze per la flora e la fauna, specialmente marine.*

*Con la presente proposta di legge regionale, la Regione si pone l'obiettivo di indicare agli enti preposti, ma, più in generale, a tutti i soggetti cui spetta, metodologie apposite per il conferimento dei rifiuti prodotti sulle spiagge e sugli arenili. Allo sviluppo e all'incentivo della raccolta differenziata dovrà provvedersi non solo grazie all'utilizzo e alla diffusione sul territorio degli opportuni contenitori, ma anche grazie alla introduzione di pannelli informativi che consentano di sensibilizzare i cittadini sul tema.*

*Questa proposta vuole anche essere rivolta in particolare a tutti quei tratti di costa raggiungibili tramite sentieri impervi e dove, per la conformazione orografica della Regione stessa, la raccolta dei rifiuti è oggettivamente inattuabile, proponendo l'installazione dei contenitori in oggetto in corrispondenza dell'incrocio di detti sentieri con la pubblica via.*

*La presente legge, inoltre, si pone l'obiettivo di costituire un Tavolo Tecnico di confronto e monitoraggio tra i rappresentanti delle istituzioni e degli enti con compiti di sorveglianza, ed i rappresentanti delle associazioni di categoria.*

*Questo Tavolo, si reputa necessario alla luce della elevata presenza di concessionari, sono circa 1300, lungo i circa 330 km di costa Ligure, ed è quindi sicuramente una ottima occasione di collaborazione con le istituzioni.*

*Sempre con riguardo ai concessionari, si pone anche l'obiettivo di prevedere degli incentivi per coloro che saranno più virtuosi e si adatteranno tempestivamente alla normativa europea in vigore a partire dal 2021.*

**Art. 1**  
(Finalità)

1. La presente legge stabilisce disposizioni generali in tema di contrasto all'inquinamento e all'abbandono abusivo di rifiuti sulle spiagge e sugli arenili.

**Art 2**  
(Definizioni)

1. Per STRUTTURA DI CONFERIMENTO si intende un complesso sistematico di cassonetti dell'immondizia in numero variabile, che consenta la suddivisione dei rifiuti almeno nelle seguenti categorie:
  - a. materiali organici fermentescibili, derivanti sia da utenze domestiche sia da grandi utenze
  - b. vetro
  - c. carta e cartone
  - d. materiali metallici e plastica (contenitori per liquidi)e avente le caratteristiche indicate al successivo art. 6 commi 4 e 5.
2. Per CONCESSIONARIO si intende ogni soggetto al quale gli Enti competenti hanno affidato una concessione demaniale del litorale, ovvero tutti quei soggetti titolari di concessioni demaniali marittime finalizzate ad attività turistico-ricreative.
3. Per DISTRIBUTORE AUTOMATICO si intende un complesso adibito per mettere a disposizione degli utenti borracce volte a diminuire l'utilizzo di bottiglie monouso in plastica.
4. Per CASA DELL'ACQUA si intende un complesso adibito all'erogazione di acqua potabile.

**Art. 3**  
(Modalità di attuazione)

1. La Regione Liguria, incentiva, organizza e controlla le attività di informazione e di educazione ambientale in favore della cittadinanza.
2. La presente legge:
  - a) Individua le zone idonee per il posizionamento delle Strutture di Conferimento.
  - b) Individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio del servizio a livello regionale disciplinandone l'organizzazione.

#### **Art. 4**

(Regolamentazione dei rapporti con i concessionari)

1. I concessionari sono tenuti a dotarsi di strutture di conferimento in conformità con i pertinenti regolamenti comunali in tema di raccolta dei rifiuti urbani.
2. L'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo si applica ai titolari di concessioni che siano in scadenza nei successivi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Tutti gli altri concessionari sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della seguente legge, come elemento necessario per l'accesso alla procedura regionale di affidamento della concessione.
4. I suddetti potranno beneficiare di quanto stabilito dall'art 5 se in possesso dei requisiti previsti.

#### **Art. 5**

(Incentivi)

1. Nel caso in cui, annualmente, la Regione stanzi apposti incentivi, i soggetti concessionari individuati all'art 2, comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti, beneficiano di tali incentivi per l'introduzione di strutture di conferimento conformi a quanto indicato nell'art. 6, comma 5.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 potranno essere concessi esclusivamente a copertura dei costi effettivamente sostenuti per l'acquisto di idonee strutture di conferimento.

#### **Art. 6**

(Posizionamento e caratteristiche delle Strutture di Conferimento)

1. Gli enti locali preposti nonché tutti gli altri soggetti, pubblici o privati, comunque denominati, cui spetta, a qualsiasi titolo, la gestione della raccolta differenziata lungo i tratti di costa, anche in regime di concessione demaniale, si attengono alle seguenti linee di indirizzo:
  - a) è assicurato il posizionamento, in maniera sufficientemente capillare, di Strutture di Conferimento e di case dell'acqua lungo la costa oggetto di concessione balneare.
  - b) è assicurato, altresì, il posizionamento di Strutture di Conferimento e ove possibile di un distributore automatico in corrispondenza dei luoghi di ristoro.
2. Il posizionamento delle strutture di conferimento, dei distributori automatici e delle case dell'acqua è da intendersi coordinato dalle amministrazioni locali, le quali hanno il compito di preservare la bellezza paesaggistica, individuandone, altresì, la più idonea collocazione.
3. Si demanda ai Comuni competenti il posizionamento delle Strutture di Conferimento nelle spiagge pubbliche; tali enti assicurano, altresì, il rispetto delle distanze minime di cui al comma 1.

4. È inoltre disposto il posizionamento di una struttura di conferimento in corrispondenza delle vie di accesso principali e presso le vie di accesso a spiagge situate in luoghi impervi da raggiungere, per le quali si deroga alle norme di cui sopra e si dispone la collocazione delle strutture di conferimento in corrispondenza dell'incrocio delle strade con la pubblica via.
5. Le Strutture di Conferimento, i distributori automatici e le case dell'acqua, già installate o da installarsi ai sensi della presente legge, si conformano alla normativa europea UNI 11686:2017.
6. Alle Strutture di Conferimento sono applicati cartelli multilingue che indichino il corretto metodo di differenziazione dei rifiuti e che riportino indicazioni in ordine all'importanza di effettuare una raccolta differenziata efficace.
7. Gli enti locali preposti e i concessionari di cui al comma 1 assicurano, ove possibile, la periodica pulizia e sanificazione delle strutture di conferimento, al fine di scongiurare i rischi biologico e chimico nonché per la sicurezza degli operatori e dei cittadini.
8. Gli enti locali di cui al comma 1 provvedono, ove possibile, alla sostituzione delle strutture di conferimento, situate nelle zone limitrofe a spiagge e arenili, difformi a quelle indicate nella presente legge, entro e non oltre l'inizio della stagione balneare 2023.

#### **Art. 7**

(Sanzioni e soggetti responsabili della vigilanza)

1. Gli enti locali competenti, con propri regolamenti e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia, stabiliscono sanzioni per i casi di abbandono abusivo dei rifiuti, con particolare riguardo all'abbandono e o alla dispersione di rifiuti plastici sugli arenili o in mare.
2. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti competenti provvedono ad individuare, avuto riguardo alla normativa nazionale e regionale di riferimento, i soggetti preposti alle verifiche e all'adozione delle sanzioni.
3. Al fine di garantire una più capillare vigilanza i soggetti di cui al comma 3, possono essere coadiuvati dalle Guardie Ecologiche Volontarie.
4. Gli enti di cui al comma 1 prevedono, nell'ambito dei propri regolamenti, sanzioni aggravate nei casi in cui l'abbandono o la dispersione dei rifiuti avvenga in luoghi impervi o, comunque, in tutti i luoghi ove sia esclusa o estremamente difficoltosa l'opera di raccolta da parte dell'ordinario servizio di nettezza urbana.
5. Gli enti di cui al comma 1 prevedono, nell'ambito dei propri regolamenti e comunque nel rispetto della normativa vigente, anche di quella penale, sanzioni aggravate per i casi in cui l'abbandono o la dispersione sia associata a fenomeni di vandalismo o danneggiamento alle strutture di conferimento.

**Art. 8**  
(Tavolo Tecnico)

1. Al fine di promuovere un confronto ed un dialogo tra le istituzioni e le parti coinvolte, è costituito un tavolo tecnico tra enti pubblici (Comuni, Città Metropolitane, Province e Regione), agenzie di monitoraggio ambientale, rappresentanti delle associazioni dei concessionari balneari, rappresentanti degli osservatori ambientali e dei comitati di cittadini.
2. Per la partecipazione al Tavolo Tecnico è escluso qualsiasi compenso o rimborso e la sua istituzione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 9**  
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse, anche a valere su fondi dell'Unione europea, che la Regione o gli altri enti interessati individuano annualmente in sede di redazione del bilancio di previsione.
2. I proventi derivanti dai distributori automatici e dalle sanzioni amministrative effettuate ai sensi di questa legge sono vincolati ad essere reinvestiti ed utilizzati per finanziare la manutenzione delle strutture di conferimento ed il loro eventuale rimpiazzo in caso di danneggiamento o deterioramento.